

Sentenza N. 572/2023
Reg. gen. Sez. Lav. N. 452/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Giovanna Ciardi - Presidente

Dott. Carlo Chiriaco - Consigliere

Dott.ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel.

all'udienza del 10/02/2023 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 452/2020 vertente tra:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, con l'avv.VALENTE ANTONIO

Appellante

E

INPS, con l'avv ATTANASIO MARIA CARLA

DI BATTISTA DOMENICO , con l'avv.VERGERIO DI CESANA FRANCESCO
Appellati

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.6317/2019 del 25/08/2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Giuseppe Di Battista - nel rappresentare che in data 10.10.18, interrogati gli archivi del concessionario della riscossione, veniva a conoscenza di una posizione debitoria derivante da 6 cartelle di pagamento e un avvisi di pagamento a titolo di contributi Inps (n. 09720080216495822000, n. 09720090197863352000, n. 09720100133613776000, n.09720100164730263000, n. 09720100212859480000, n. 09720110070938837000, a.v.n.39720112001498433000), proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento eccependo la prescrizione dei contributi.

Si costituivano in primo grado l'Inps e l'Agenzia delle Entrate eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nonché la carenza di interesse ad agire e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

A definizione del procedimento il Giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate perché non si era avvalsa dell'Avvocatura dello Stato, riteneva il ricorso ammissibile e nel merito dichiarava i crediti prescritti essendo decorso un termine maggiore di 5 anni dalla notifica delle cartella alla presa visione dell'estratto di ruolo e poneva le spese di lite a carico dei convenuti.

Avverso tale decisione è stato proposto giudizio di appello dall'Agenzia delle Entrate al fine di sentir accertare la ritualità della costituzione a mezzo dell'avvocato del libero foro, l'inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo.

Si è costituito in giudizio Di Battista Domenico quale erede di Domenico Di Battista deceduto il 10.7.19 dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima del deposito dell'appello, il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto il 25.2.20 e notificato al procuratore del primo grado del Di Battista il 14.5.20 dopo il decesso del ricorrente.

Si è costituito l'Inps che ha chiesto l'accoglimento dell'appello di ADER ed ha proposto appello incidentale con le medesime conclusioni di Ader.

All'odierna udienza la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A)In via preliminare deve essere affrontata la questione relativa all'ammissibilità/procedibilità dell'appello.

Infatti, l'originario ricorrente Di Battista Giuseppe è deceduto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima del deposito dell'appello, mentre il ricorso in appello è stato notificato da Ader al procuratore in primo grado del Di Battista, il quale si è costituito per l'erede.

Non risulta che ad Ader sia stato comunicato o notificato il decesso del Di Battista, con la conseguenza che in base al principio dell'ultrattività del mandato alle liti la



notifica fatta da Ader al difensore del de cuius è valida ai fini della procedibilità e della regolare instaurazione del contraddittorio in appello.

La giurisprudenza menzionata dal Di Battista secondo la quale in tal caso l'appello sarebbe inammissibile dovendo essere notificato alla parte effettiva e cioè all'erede, è stato superato dalle sezioni unite che con sentenza n.15295/14 hanno affermato il principio secondo cui "L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiara in udienza o notifici alle altre parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento".

B)Il primo motivo d'appello di ADER è fondato.

La questione relativa alla validità della procura rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione ad avvocato del libero Foro in controversia afferente la riscossione e



quindi della regolarità della relativa costituzione in giudizio, può ritenersi normativamente superata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 novies d.l. n. 34/2019 conv. in L. n. 58/2019. Sul punto, sono intervenute, tra l'altro, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che hanno affermato il seguente principio di diritto: "Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio" (Cass. Sez. Un., n. 30008 del 2019).

C) Il secondo motivo d'appello di ADER sull'ammissibilità dell'azione è fondato.

L'azione proposta dall'appellato deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Infatti, non avendo l'ente creditore notificato all'odierno appellato alcuna richiesta di pagamento delle somme indicate nell'estratto di ruolo, quest'ultimo non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnare giudizialmente il ruolo, essendo questo un mero atto interno dell'agente della riscossione privo di rilevanza impositiva esterna.

Va inoltre richiamata la normativa di cui all'art.3 bis del D.L. n.146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n.215/2021, che, novellando l'art.12 del D.P.R. n.602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita testualmente: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che *dall'iscrizione* a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto *nell'art.* 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui *all'art.* 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del



Ministro *dell'economia* e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui *all'art.* 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”

Al riguardo la Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 26283/2022), nell'affermare che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, *l'art.* 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando *l'art.* 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, *l'interesse alla tutela immediata* a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'*art.* 6 della CEDU e all'*art.* 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, hanno ribadito che:

- “La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (*vedi, a proposito dell'art.* 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per *l'esazione delle imposte dirette* (*cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17*)”;
- “*è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)*”;
- “*pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, ... c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze*” di chi “*impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento...*”: in tale ipotesi in debitore può, tra l'altro, “*impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa* (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere *all'esecuzione forzata*, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico *all'esecuzione* (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto



che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, *l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale* (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.

Le argomentazioni della Suprema Corte, che qui debbono intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., appaiono pienamente condivisibili e, applicate alla fattispecie in esame - assorbita ogni altra questione proposta dalle parti - determinano l'accoglimento dell'appello.

Deve infatti escludersi l'interesse ad agire in capo all'odierna parte appellata non risultando ricorrere alcuna delle specifiche ipotesi normativamente previste.

Le spese di lite vanno compensate in ragione della normativa sopravvenuta e dell'intervento in materia della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

In considerazione della pronuncia di rigetto, si dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante, le condizioni oggettive richieste dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P. Q. M.

-in accoglimento dell'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e dell'appello incidentale dell'Inps, dichiara inammissibile l'originario ricorso proposto da Di battista Giuseppe;

-compensa le spese processuali del doppio grado.

Roma,10/02/2023

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Sabrina Mostarda

Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ciardi

